

**Ordinanza Consiglio di Stato n. 2230 del 13 maggio 2008**  
**Ordinanza Corte Costituzionale n. 70 del 13 marzo 2009**

**Argomento:** questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 519, legge 296/2006 (Finanziaria 2007) in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, relativamente alla decorrenza dei termini per l'avvio del processo di stabilizzazione.

**Art. 1, comma 519, L. 296/2007**

Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione [...].

ORDINANZA CONSIGLIO DI STATO N. 2230 DEL 13 MAGGIO 2008

FATTO

La fattispecie da cui ha avuto origine la questione di legittimità costituzionale della suddetta norma, riguarda una lavoratrice, vincitrice di una procedura concorsuale conclusasi in data 14 dicembre 2001 presso il Ministero dell'Istruzione, il cui contratto di lavoro a tempo determinato ha coperto il periodo dal 21 dicembre 2001 sino al 21 dicembre 2004 (comprensivo di una proroga).

La ricorrente ha partecipato alla procedura di stabilizzazione di cui alla citata norma, ma la sua istanza non ha avuto esito positivo, poiché il triennio di riferimento deve essere tutto incluso all'interno del quinquennio antecedente all'entrata in vigore della Finanziaria e, pertanto decorrente dal 1 gennaio 2002; al contrario la lavoratrice ha iniziato il rapporto lavorativo il 21 dicembre 2001.

Tale interpretazione, secondo l'appellante, viola la *ratio* stessa della norma, che mira a stabilizzare rapporti lavorativi precari da anni, e deve quindi essere applicata con maggior favore quanto più risalente nel tempo è la situazione provvisoria che si vuole sanare.

La ricorrente afferma, inoltre, che solo per dieci giorni non ha raggiunto il 31 dicembre 2004, termine che avrebbe collocato il periodo lavorativo nella fascia utile alla stabilizzazione e che occorre fare riferimento ai principi in tema di anzianità convenzionale vigenti in tema di trattamento di fine rapporto (in cui l'art. 2120 del codice civile prescrive l'arrotondamento al mese delle frazioni uguali o superiori a quindici giorni) che hanno determinato il periodo utile alla ricorrente per il computo della liquidazione.

La ricorrente ha, conseguentemente, chiesto l'annullamento, previa sospensiva, del decreto di indicazione della procedura di stabilizzazione e del decreto di approvazione della graduatoria; l'istanza cautelare è stata respinta in primo grado sul presupposto dell'efficacia preclusiva dell'art. 1, comma 519, L. 296/2006 e della inesistenza di consistenti dubbi di legittimità costituzionale della norma.

Il Consiglio di Stato, adito dalla lavoratrice, ha accolto l'istanza cautelare respinta dal Tar fino all'esito della questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza in commento, del comma 519 con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione

DIRITTO

Il giudice d'appello ha, in primo luogo, verificato che non è possibile un'interpretazione che valga ad estendere l'applicazione del beneficio oltre i casi previsti dalla lettera della disposizione, muovendo le seguenti considerazioni:

- la stabilizzazione dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, prevista dal comma 519 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, è norma eccezionale rispetto al normale sistema vigente nel pubblico impiego, pertanto, non possono essere seguite le interpretazioni che la ricorrente propone al fine di salvare dal sospetto di infrazione costituzionale l'articolo in esame, estendendone la portata oltre i casi previsti dalla lettera;

IMPOSSIBILITÀ  
INTERPRETAZIONE  
ESTENSIVA DELLA  
NORMA

- l'esplicita collocazione del triennio valido per la stabilizzazione all'interno del quinquennio anteriore all'entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, e cioè a partire dal primo gennaio 2002, vale ad escludere che possano essere presi in esame casi (quale quello della ricorrente, il cui rapporto ha avuto inizio il 21 dicembre 2001) in cui la durata del triennio non sia compresa interamente nell'arco temporale suddetto;
- la mancanza di dieci giorni necessari al completamento del triennio nell'arco del quinquennio decorrente dal primo gennaio 2002 (il rapporto di lavoro della ricorrente con il ministero si è, infatti, concluso il 21 dicembre 2004) vale ad escludere la riconducibilità del caso nell'ambito della fattispecie normativa, senza che, in contrario, possano valere principi o calcoli considerati ai fini di diversi istituti, in particolare ai fini del trattamento di fine rapporto.

QUESTIONE DI  
LEGITTIMITÀ  
COSTITUZ.

In secondo luogo, il giudice amministrativo ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della citata norma, motivando nei termini che seguono:

- la posizione di vincitrice della selezione, determinando l'assunzione con effetto immediato della ricorrente ne ha, in definitiva, determinato lo svantaggio rispetto ad altri soggetti che, ove collocati nella medesima graduatoria come idonei non vincitori, avrebbero dovuto attendere, per l'assunzione, il verificarsi di nuove e successive condizioni (come la vacanza di ulteriori posti), e, quindi, avrebbero iniziato il proprio rapporto di lavoro in date successive al 21 dicembre 2001, comunque potenzialmente tali da soddisfare il requisito temporale imposto dalla legge che, come si è detto, assume a riferimento il quinquennio decorrente dal primo gennaio 2002;
- già dall'inevitabile posticipazione del termine iniziale, rispetto alla data di avvio del rapporto di lavoro della ricorrente emerge, infatti, che posizioni deteriori, quali quelle proprie di soggetti non vincitori della procedura concorsuale, hanno ricevuto, nel sistema delineato dalla legge, e a parità delle altre condizioni, un trattamento migliore rispetto a quelle di cui possono usufruire i vincitori del medesimo concorso, discriminati in base al dato temporale dell'inizio del rapporto lavorativo, che costituisce invece indice di una migliore valutazione del merito comparativo;
- un simile effetto derivante dall'applicazione doverosamente letterale della norma non può che far dubitare della rispondenza della stessa agli artt. 3 e 97 della Costituzione: al primo che, espressione del canone di ragionevolezza, vieta che a situazioni maggiormente meritevoli sia applicato il trattamento peggiore; al secondo, che impone che i pubblici uffici siano retti da regole idonee a garantirne l'efficienza e il buon andamento e, quindi, che la scelta degli impiegati proceda a partire dai più meritevoli;
- la scelta del legislatore di assumere a requisito un dato temporale del tutto accidentale (l'inizio del rapporto lavorativo), svincolato da un riferimento (quale, ad esempio, l'inserimento nella medesima graduatoria e il relativo momento di esaurimento) valevole a ricondurre nello stesso trattamento situazioni simili, a tutto svantaggio di quelle più meritevoli, appare incoerente e, quindi, non ragionevole con la *ratio* della norma che, nella specie, va individuata nella opportunità di dare stabilità a rapporti di lavoro precario, a vantaggio dei lavoratori e dell'amministrazione alla quale essi sono applicati;
- la questione viene rimessa all'esame della Corte Costituzionale, in quanto non manifestamente infondata e rilevante al fine del decidere poiché la ricorrente potrebbe veder annullato il diniego di stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro con il ministero ove la data di inizio del lavoro precario fosse calcolata con riferimento a tutte le posizioni coinvolte nella medesima graduatoria.

POSIZIONI  
DETERIORI (IDONEI  
NON VINCITORI  
DELLA PROCEDURA  
CONCORSUALE)  
HANNO RICEVUTO  
UN TRATTAMENTO  
MIGLIORE

#### ORDINANZA CORTE COSTITUZIONALE N. 70 DEL 13 MARZO 2009

Il giudice di legittimità, con la pronuncia in esame, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 519, legge 296/2007 (Finanziaria 2007) in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevata dal Consiglio di Stato, affermando che:

- il giudice rimettente si limita a sollecitare una soluzione in grado di scongiurare l'effetto ritenuto incostituzionale, cioè che soggetti collocati in posizione migliore nella graduatoria

per l'assunzione a tempo determinato ricevano un trattamento peggiore ai fini della stabilizzazione, senza tuttavia precisare quale possibile intervento di questa Corte potrebbe assicurare la compatibilità della disposizione censurata con gli invocati parametri costituzionali;

- la disposizione censurata attribuisce rilievo, con criteri non manifestamente irragionevoli, alle condizioni di tempo in cui il rapporto si è svolto;
- la sentenza additiva richiesta, oltre a non essere soluzione costituzionalmente obbligata, sarebbe comunque mezzo incongruo per eliminare l'asserita violazione dei parametri invocati;

MANIFESTA  
INAMMISSIBILITÀ

Pertanto, la questione sollevata deve ritenersi manifestamente inammissibile, perché il rimettente, omettendo di formulare un *petitum* specifico, lascia indeterminato il contenuto del richiesto intervento additivo e, comunque, non indica una soluzione costituzionalmente obbligata.